

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 217 del 20 maggio 2020

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

CORRADO – LOMBARDI – MARCELLI – PORRELLO

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE COVID-19

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – I





ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE CONCERNENTE:

“ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE COVID-19”

Di iniziativa del gruppo consiliare M5S

CORRADO VALENZANA 
LOMBARDI ROBERTO 
LORETO MARCELLI 
DEVID PARRELLI 



RELAZIONE

La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione speciale, nel rispetto delle previsioni statutarie e regolamentari della Regione Lazio, per affrontare una sfida senza precedenti: quella della ripartenza legata all'emergenza Covid-19

L'emergenza Covid-19 ha messo in luce tutte le falle del nostro sistema sanitario e la necessità e l'importanza di costruire una rete assistenziale dedicata alla presa in carico degli anziani, dei malati cronici, dei fragili. La rete ospedaliera deve essere ripensata territorialmente ed è necessario verificare le strutture residenziali di assistenza dove si sono verificati il maggior numero di contagio e di morti.

L'emergenza sanitaria si è tradotta anche in un'emergenza sociale ed economica. La voce di spesa del welfare è inevitabilmente destinata a salire. Il mutato contesto sociale e la necessità di imparare a convivere con questo nuovo virus ha fatto nascere nuove esigenze alle quali dare risposte, attraverso strumenti che garantiscano al contempo il diritto al lavoro e alle pari opportunità.

Sia la fase 1 di emergenza, che la fase 2 della ripartenza, hanno comportato e comporteranno un cospicuo utilizzo di risorse pubbliche. Alla luce delle criticità riscontrate nella Fase 1 di emergenza Covid-19, per il reperimento sul mercato di dispositivi di protezione individuale, è necessario fare chiarezza sugli acquisti e le forniture effettuate dall'Agenzia Regionale della Protezione Civile e far sì che ci sia una gestione trasparente dei processi che attendono la Regione nei prossimi mesi.

L'istituzione di tale Commissione nasce pertanto dall'esigenza di approfondire particolari tematiche che riguardano lo sviluppo della collettività regionale. Essa avrà lo scopo di effettuare approfondimenti preordinati all'elaborazione e all'esame di proposte su un tema che richiede un'analisi complessa di molteplici aspetti trasversali all'abito sanitario, sociale e produttivo. Un lavoro da affrontarsi necessariamente con una condivisione tra tutte le forze politiche, anche al fine di poter avanzare, nell'ambito di un confronto costruttivo, le migliori proposte legate alla ripartenza.

All'articolo 1 è disciplinata l'istituzione, lo scopo e la durata della Commissione. All'articolo 2, l'attività che essa dovrà svolgere. All'articolo 3, sono disciplinati la composizione e le modalità di funzionamento. All'articolo 4, l'entrata in vigore della presente legge.



ART. 1

(Istituzione e finalità della Commissione speciale)

1. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto della Regione Lazio e dell'art. 17 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale del Lazio, è istituita la Commissione consiliare speciale denominata "Covid-19".
2. La Commissione ha lo scopo di effettuare studi, indagini conoscitive, approfondimenti e proposte finalizzate alla risoluzione di eventuali criticità nonché necessità di interventi necessari a dare risposta alle esigenze sanitarie, sociali ed economiche scaturite dalla gestione dell'emergenza Covid-19.
3. La commissione ha una durata di 12 mesi prorogabili al prorogarsi delle necessità per le quali è stata istituita. In ogni caso non può avere durata superiore alla legislatura nella quale è istituita.

ue



ART. 2

(Attività della Commissione speciale)

1. Per il raggiungimento dello scopo che ne ha determinato l'istituzione, la Commissione, acquisisce dati e informazioni anche attraverso:

- a) la verifica degli affidamenti per la fornitura di beni e servizi, correlati alla gestione delle diverse fasi del Covid-19, nonché l'economicità delle scelte effettuate;
- b) l'audizione degli ordini dei medici e degli infermieri, dei direttori delle Asl e delle Aziende Ospedaliere, delle strutture private accreditate coinvolte nella gestione dei casi Covid, delle RSA, di associazioni sindacali e di tutti i soggetti necessari a fornire elementi utili alla ricostruzione di atti e fatti rilevanti per il raggiungimento del suo scopo;
- c) l'audizione dell'Agenzia di Protezione civile, delle direzioni regionali e degli uffici preposti alla gestione amministrativa dell'emergenza Covid nonché di tutti i soggetti necessari a fornire elementi utili alla ricostruzione di atti e fatti rilevanti per il raggiungimento del suo scopo;
- d) l'audizione degli enti territoriali nonché dei rappresentanti di formazioni sociali ed economiche, al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti e proposte per dare risposte adeguate alle effettive esigenze territoriali;

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma, la commissione speciale, può avvalersi del supporto delle commissioni consiliari permanenti e delle strutture della Giunta preposte alla gestione dell'emergenza Covid-19.

3. La Commissione riferisce **semestralmente al Consiglio regionale** sull'attività posta in essere. All'uopo, redige apposita relazione da trasmettere **alla Giunta e al Consiglio regionale**. Può avanzare proposte correlate alle finalità di cui all'articolo 1.

uo



ART. 3

(Composizione e funzionamento della Commissione speciale)

1. La commissione è composta da 12 consiglieri in rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.
2. I componenti della Commissione, nella prima seduta, eleggono il Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime due votazioni, ovvero a maggioranza assoluta nella terza votazione;
3. Eletto il Presidente, la Commissione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge i due vice presidenti;
4. Per il funzionamento della commissione si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal regolamento del consiglio regionale per l'attività delle commissioni consiliari permanenti.

we



ART. 4

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lazio.

UR